



COMUNE DI PONTECURONE

www.comune.pontecurone.al.it

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it

Corso Togliatti n. 50 – Cap. 15055 – P. I.V.A. 00374620060

tel. 0131/885211 – fax 0131/885217

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 12 DEL 23-10-2025

OGGETTO: SPANDIMENTO DI GESSI E DI CARBONATI DI DEFECAZIONE NEI CAMPI DEL TERRITORIO COMUNALE
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- i gessi e i carbonati di defecazione sono dei prodotti per l'agricoltura qualificati come "correttivi" dalla normativa nazionale sui fertilizzanti, che li definisce come materiali da aggiungere al suolo per modificarne e migliorarne le proprietà chimiche anomale, quali ad esempio il pH e la salinità;
- trattasi di prodotti derivanti dal trattamento di diversi scarti di produzione e da rifiuti, principalmente fanghi di depurazione, a cui sono aggiunti coagulanti, calce e acido solforico o ancora di diossido di carbonio, da cui deriva rispettivamente il nome di "gesso" e/o di "carbonato";
- il loro trasporto e utilizzo in agricoltura, cresciuto esponenzialmente sul territorio provinciale nel corso degli ultimi anni, è causa di pesanti molestie;

Viste le numerose segnalazioni pervenute a questo Ente e conservate agli atti, attestanti il disagio provocato dai miasmi derivanti dalle operazioni di spargimento di detti "gessi" e "carbonati";

Atteso che la particolare natura dei prodotti in specie, come sopra richiamata, li pone alla stregua di un prodotto commerciale, la cui utilizzazione al suolo non è sottoposta alla disciplina dei rifiuti, né ad altra normativa di settore;

Dato atto che, al fine di approfondire la tematica così da ricercare possibili accorgimenti utili a contrastare i disagi avvertiti sia in fase di trasporto che, soprattutto, in fase di distribuzione sul terreno, è stato attivato un Tavolo di confronto con l'ARPA, l'ASL e con la collaborazione della Provincia, così da procedere ad una disamina della materia, sia da un punto di vista tecnico-ambientale sia sotto il profilo della salute pubblica, ed individuare ogni possibile margine di intervento;

Ritenuto, per quanto sopra, di avvalersi dello strumento dell'ordinanza sindacale, al fine di fornire indicazioni e criteri per l'utilizzo agronomico sul territorio comunale dei prodotti in argomento, così da tutelare i cittadini, pur nel rispetto della vigente normativa in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti";

- il Regolamento 10/R 2007 del 2910/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
- la Scheda tecnica "I gessi e i carbonati di defecazione da fanghi di depurazione" a cura dei Settori Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, in collaborazione con il Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.
- l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Statuto del Comunale

ORDINA

A tutte le imprese del Settore Agricolo presenti sul territorio del Comune di Pontecurone, in caso di spandimento di gessi e di carbonati di defecazione, di attenersi scrupolosamente ai seguenti criteri e modalità, finalizzati ad evitare situazioni di molestia olfattiva, nocumento alla salute pubblica e danni ambientali:

MODALITA' di UTILIZZO

- distribuzione su soli fondi agricoli in produzione, di cui si abbia titolarità d'uso;
- immediato interrimento del correttivo, da effettuarsi contestualmente allo spandimento;
- obbligo di comunicare ai seguenti Enti con un anticipo di almeno dieci giorni, le date e gli orari degli spandimenti allegando: la mappatura dei terreni trattati, la loro superficie catastale e la natura dell'ammendante utilizzato, in modo da poter verificare il rispetto delle buone pratiche agricole ai sensi del D.M. 19/04/1999 e delle prescrizioni comunali:
 - o Amministrazione Comunale,
 - o ASL AL – SISP
 - o ARPA
 - o Provincia di Alessandria;
 - o Carabinieri, nucleo forestale di Tortona
- sospensione degli spandimenti in presenza di brezza in direzione dell'abitato;
- rispetto dei disposti di cui al Reg. 10/R 2007 e s.m.i., relativamente ai registri delle fertilizzazioni ed ai terreni sottoposti a spandimento, per quanto riguarda le zone vulnerabili ai nitrati;
- la registrazione delle distribuzioni in campo, riportando su ciascuno:
 - o l'identificativo della particella catastale,
 - o la data dello spandimento
 - o la quantità distribuita su ogni coltura;
- nelle aree insistenti nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), il rispetto del massimale di apporto azotato ad ettaro previsto per ciascuna coltura (allegato V del Regolamento 10/R)
- per le aziende tenute alla compilazione del PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica (artt. 4 e 5 e Allegato VI del Reg. 10/R) l'inserimento tra i fertilizzanti utilizzati

DIVIETI

- divieto d'accumulo sul fondo prima della distribuzione;
- divieto d'utilizzo su fondi innevati, in pendenza, saturi d'acqua o gelati e all'interno delle aree di rispetto ai sensi del P.R.G.C. Vigente;
- divieto di transito del materiale nei centri abitati se trattasi mezzo di trasporto pesante (autotreni) o, in caso di impossibilità di utilizzo di percorsi alternativi, fasce orarie di transito prestabilite di prima mattina ed in tarda serata;
- divieto di spandimento nelle giornate di sabato e domenica e negli altri giorni festivi;

Inoltre, nelle aree insistenti nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):

- divieto di spandimento in periodo invernale (dal 15 novembre al 15 febbraio)

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

In caso di inosservanza, laddove non si concretizzasse più grave illecito, verrà applicata sanzione amministrativa ex art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato delle verifiche sull'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, debitamente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pontecurone, viene pubblicizzato nella pagina istituzionale e mediante canali social ufficiali;

la trasmissione del presente provvedimento:

- alle Associazioni di Categoria per l'agricoltura;
- all'ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est di Alessandria,
- all'ASL AL – S.I.S.P. di Alessandria e alla Provincia di Alessandria;
- Provincia di Alessandria;
- Carabinieri, nucleo forestale di Tortona

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla sua notifica o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua notifica.

IL SINDACO

Giovanni Valentino D'Amico